

4. Inchiesta

4.1. Periodo dell'inchiesta

- (7) L'inchiesta sulla probabilità del persistere del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative per valutare il rischio della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo considerato»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (8) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i richiedenti, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese interessato.

- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

4.3. Campionamento

- (10) Dato il numero relativamente elevato di produttori esportatori nella RPC, si è esaminata l'ipotesi di usare un campione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Dato che nessun produttore esportatore si è manifestato, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

4.4. Verifica delle informazioni ricevute

- (11) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
- (12) Hanno risposto al questionario i due produttori dell'Unione, un importatore/utilizzatore e un produttore del paese analogo, l'Argentina. Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta.

- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a) Produttori dell'Unione

— Lenzing AG, («Lenzing»), Austria

— Tanin Sevnica kemična industrija d.d. («Tanin»), Slovenia

b) Importatore/utilizzatore non collegato

— International Furan Chemicals BV («IFC»), Rotterdam

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto in esame nell'ambito della presente inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale e dei successivi riesami di cui sopra ai considerando 1 e 3, cioè l'aldeide furanica originaria della RPC, attualmente classificata al codice NC 2932 12 00 («prodotto in esame»). L'aldeide furanica è detta anche 2-furaldeide o furfurolo.

- (15) L'aldeide furanica è un liquido giallo chiaro con un caratteristico odore pungente, ottenuto dalla lavorazione di vari tipi di residui agricoli. L'aldeide furanica ha due applicazioni principali: come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio per la produzione di oli lubrificanti e come materia prima per la trasformazione in alcole furfurilico, utilizzato per la produzione di resine sintetiche per gli stampi da fonderia.

2. Prodotto simile

- (16) Come le precedenti, anche quest'ultima inchiesta ha dimostrato che l'aldeide furanica prodotta nella RPC ed esportata nell'Unione europea, quella prodotta e venduta sul mercato interno dell'Argentina, paese analogo, e quella fabbricata e venduta nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono destinate agli stessi usi. Di conseguenza, esse sono state considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

- (17) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

